

COMUNE DI CALTIGNAGA

Provincia di Novara

Deliberazione n. 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Convenzione per il conferimento del ruolo di stazione appaltante al Comune di Oleggio ai fini dell'espletamento della gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (D.M. 226/2011)**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore 19,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

	Presenti	Assenti
GARONE Raffaella	X	-
MAGLIANO Manuela	X	-
VALSESIA Franca	X	-
MERCALLI Antonio	-	X
ZECCHINI Andrea Paolo	X	-
CIRCOSTA Michele	X	-
CARASSOTTI Roberto	X	-
PECI Carlo	X	-
MIGLIORINI Giuseppe	X	-
FABRIS Claudio	X	-
BERTINOTTI Diego	-	X
TOTALE	9	2

Assenti giustificati: Mercalli Antonio e Bertinotti Diego

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dr. Francesco Lella, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dr.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Convenzione per il conferimento del ruolo di stazione appaltante al Comune di Oleggio ai fini dell'espletamento della gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (D.M. 226/2011)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23.5.2000 n. 164 dispone che: *“L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

Visto il D.L. 1.10.2007 n. 159, convertito, con modificazioni nella L. 29.11.2007 n. 222, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 2 ove - nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas – si stabilisce che *con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas*.

Preso atto che il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.1.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di Atem (Ambiti territoriali minimi) e con successivo Decreto del 18.10.2011, ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti Atem.

Considerato che nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.1.2012 il D.M. 12.11.2011 n. 226 rubricato *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del D.L. 1.10.2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007, n.222”*, in vigore dall'11.2.2012, e recentemente modificato ad opera del DM n. 106/2015, prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in Atem, per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara stessa.

Considerato altresì che l'art. 2 del D.M. 226/2011 prevede che *“nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i sopra citati Enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante”*.

Ai sensi dell'art. 2, D.M. 226/2011, "(..)la Provincia, negli altri casi, convoca, entro la data di cui all'allegato 1 per il primo periodo di applicazione, gli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1".

Posto che il Comune di Oleggio non è stazione appaltante *ex lege* ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DM 226/2011, ma che nella seduta del 21.07.2014 su apposita convocazione della Provincia di Novara è stato formalizzato il ruolo del Comune di Oleggio e quale Ente Capofila e Stazione appaltante dell'Atem Novara 1 Nord;

E' quindi stato individuato quale comune capofila dell'Atem Novara 1 Nord con deliberazione della Giunta Comunale di Oleggio n. 241 del 10.11.2014 e gli Enti locali inclusi nell'Atem Novara 1 Nord, con delibere approvate dalle rispettive Giunte Comunali, hanno demandato al Comune di Oleggio, il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata;

Con i medesimi atti deliberativi, alcuni degli enti concedenti hanno delegato al Comune di Oleggio le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, compresa l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni documento connesso allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, DM 226/2011 e così anche per le funzioni che attengono al reperimento presso il gestore uscente di tutta la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara, secondo le modalità e con l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 4 DM 226/2011.

Restano in capo ai singoli enti locali concedenti le determinazioni finali in ordine al recepimento della definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente e all'approvazione del valore di rimborso dovuti ai medesimi, ad esito delle attività di analisi e valutazione in capo alla stazione appaltante e le funzioni che attengono al reperimento presso i gestori uscenti dei dati a termine di legge.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 226/2011 "*gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali*".

Considerato che in forza del combinato disposto di cui all'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi e/o sottoscrivere convenzioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Dato atto che come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 164/2000, anche prima del sopraccitato "*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale*", vi era la possibilità di assolvere in forma associata ai compiti inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Ritenuto di formalizzare in maniera idonea l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale;

Dato atto che a tal fine, è stato predisposto uno schema di convenzione, trasmesso ai Comuni dell'Atem con posta elettronica certificata da parte della Stazione Appaltante con nota in data 19.10.2015 (prot. n.22.404);

Dato atto, altresì, che la convenzione tra i Comuni dell'ambito ha lo scopo di permettere lo svolgimento in modo coordinato e uniforme delle attività concernenti la gara di affidamento del servizio,

assicurando condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo;

Precisato che la convenzione deve:

- fissare i compiti del Comune di Oleggio, quale stazione appaltante, e i compiti dei Comuni dell'ambito, soprattutto in tema di reperimento e trasmissione delle informazioni sugli impianti (consistenza, valore, sviluppo previsto, oneri, personale, etc.);
- prevedere la possibilità di delegare la stazione appaltante all'individuazione di un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti e tratti sul loro valore coi gestori uscenti;
- assicurare la partecipazione degli enti sottoscrittori, contemperando le esigenze di rappresentatività politica e di funzionalità;

Richiamata la necessità, per quanto esposto, di provvedere all'approvazione della citata convenzione nel testo allegato alla presente deliberazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 164 del 23.5.2000: "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17.5.1999 n. 144";
- la L. 222 del 29.11.2007: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale";
- l'art. 15, comma 1 lettera a-bis), del D.L. n. 135 del 25.9.2009 rubricato "Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il D.M. 226 del 12.11.2011: "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", come modificato dal DM 106/2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica sull'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Sentiti i seguenti interventi:

Sentiti i seguenti interventi:

- il Consigliere Migliorini chiede se il presente atto sia preludio della creazione di una ennesima autorità d'ambito o simili;- il Sindaco invita il Segretario comunale a fornire i necessari chiarimenti e precisa che si intende, prima dell'avvio delle gare, ottenere dall'attuale gestore la realizzazione di una serie di ripristini della viabilità comunale;
- il Consigliere Circosta chiede chiarimenti sulla c.d. "VIR", che vengono forniti dal Responsabile dell'Area tecnica, autorizzato;

Rilevato che non vi sono ulteriori interventi.

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 9

Consiglieri FAVOREVOLI: 9

Consiglieri CONTRARI: nessuno

Consiglieri ASTENUTI: nessuno

Tutto quanto premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, il Consiglio Comunale

DELIBERA

a) di approvare lo schema di convenzione avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale Novara 1 e l'affidamento al Comune di Oleggio delle funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione Novarese 2000, a cui il Comune di Caltignaga aderisce, adotterà tutti i provvedimenti finalizzati a dare attuazione a quanto deliberato nel presente atto, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione nella forma della scrittura privata non autenticata.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: 9

Consiglieri favorevoli: 9

Consiglieri astenuti: nessuno

Consiglieri contrari: nessuno

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Dr.ssa Raffaella Garone

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Francesco Lella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 05-11-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Francesco Lella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 05-11-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Francesco Lella
